

SOMMARIO:

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del bando</i>	<i>1</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Definizioni</i>	<i>1</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Requisiti generali</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Requisiti di merito</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Requisiti economici</i>	<i>7</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Studenti stranieri e studenti italiani residenti all'estero</i>	<i>8</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Caratteristiche del Prestito fiduciario</i>	<i>9</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Esonero dalla tassa regionale DSU</i>	<i>13</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Cause di decadenza e revoca del beneficio</i>	<i>14</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Criteri per la predisposizione della graduatoria e per la definizione del numero di prestiti da concedere</i>	<i>15</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Termini e modalità per la presentazione della domanda e relativa documentazione</i>	<i>15</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Esame delle domande, istanze di riesame e ricorsi</i>	<i>16</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Accertamenti dell'Azienda sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte</i>	<i>17</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Decreto Legislativo 30/06/2003 N. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"</i>	<i>18</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Responsabilità del Procedimento</i>	<i>18</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Norme di rinvio</i>	<i>18</i>

SEDE DI : PISA

NUMERO VERDE 800 110 346
(lun – ven: 9,00 – 13,00 14,00 – 17,00)

BANDO PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI FIDUCIARI ANNO ACCADEMICO 2009/2010

In conformità alle disposizioni vigenti in materia di diritto allo studio universitario L'Azienda Regionale DSU Toscana concede prestiti fiduciari a studenti universitari per l'anno accademico 2009/2010.

ART. 1 OGGETTO DEL BANDO

Oggetto del presente bando è la concessione di prestiti fiduciari a favore di studenti iscritti a corsi di laurea, specializzazioni e dottorati, master universitari di I e II livello in possesso dei requisiti puntualmente indicati nel successivo Art. 3.

I prestiti sono assistiti da un fondo di garanzia costituito dalla Regione Toscana e gestito da ARTEA complessivamente pari ad euro 712.251,69.

Le quote del fondo regionale di garanzia disponibile sono così distribuite fra le tre Articolazioni Organizzative Territoriali dell'Azienda DSU:

- Firenze € 298.932,03;
- Pisa € 236.894,91;
- Siena € 176.424,75.

Le Articolazioni Organizzative Territoriali assegnano in base alla quota di disponibilità del fondo un numero di prestiti variabile a seconda della durata dei benefici che saranno concessi agli studenti vincitori (da 1 a 3 anni) e tenendo conto dei prestiti già assegnati con il precedente bando.

Qualora dopo la concessione dei prestiti richiesti sul presente bando ed assistiti dal fondo residuasse parte del fondo di garanzia regionale, potrà essere adottato un successivo bando per concorrere al prestito, a partire dal 2011.

Le specifiche caratteristiche del prestito e le modalità di attivazione sono indicate nel successivo Art. 7.

Si rinvia inoltre ai seguenti atti:

- Regolamento del fondo di garanzia (approvato con decreto 4029/08);
- Accordo di progetto Regione/Istituto di Credito sottoscritto in data 17/10/2008 e successiva sottoscrizione in data 6 novembre 2008

ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini e nel contesto del presente bando:

A) UNIVERSITÀ

Il termine "Università" è utilizzato anche per indicare gli Istituti e le Scuole i cui studenti sono ammessi a concorrere alla concessione del prestito di cui al presente bando.

B) ANNO CONVENZIONALE DI ISCRIZIONE

I requisiti di merito che devono essere posseduti dagli studenti, sono sempre riferiti all'**anno convenzionale di iscrizione** che corrisponde:

- *per gli studenti iscritti ai corsi di laurea o laurea specialistica a ciclo unico*: al numero totale di iscrizioni all'Università effettuate a partire dall'anno accademico di prima immatricolazione fino all'a.a. 2009/2010 compreso;
- *per gli studenti iscritti a corsi di laurea specialistica*: al numero totale di iscrizioni effettuate a tali corsi dopo il conseguimento della laurea triennale incrementato, nel caso che la prima ammissione sia ad un anno successivo al primo, del numero di anni corrispondenti alle mancate iscrizioni.

CASI PARTICOLARI

Per la determinazione dell'anno convenzionale d'iscrizione si procede, per i casi sottoindicati, nel modo che segue:

1. agli studenti che, antecedentemente all'a.a. 2009/2010, hanno effettuato un passaggio **da un anno di corso a un primo anno di altro corso** non saranno conteggiati gli anni antecedenti al passaggio, purché l'Università non abbia confermato crediti (e/o esami) precedentemente conseguiti (e/o superati);
2. agli studenti che, antecedentemente all'a.a. 2009/2010, dopo aver **rinunciato agli studi, si sono immatricolati ex-novo ad un primo anno di corso**, non saranno conteggiati gli anni antecedenti all'ultima immatricolazione, purché l'Università non abbia confermato crediti (e/o esami) conseguiti (e/o superati) nella precedente carriera universitaria;
3. agli studenti che, conseguita la laurea triennale o titolo convenzionalmente corrispondente, sono ammessi o sono stati ammessi ad anni successivi al primo di una laurea specialistica a ciclo unico, sono conteggiati gli anni di iscrizione all'Università effettuati dall'anno accademico di prima immatricolazione all'a.a. 2009/2010 compreso, ferma restando, in tale conteggio, l'eventuale applicazione di quanto indicato nei precedenti punti;
4. ai fini del computo dell'anno convenzionale non contano gli anni per i quali le Università, ai sensi dell'art. 8, 4° e 5° comma del DPCM 9 aprile 2001, abbiano concesso l'esonero dal pagamento delle tasse per interruzione degli studi e per i quali anni gli studenti non possano effettuare alcun atto di carriera.

C) DEFINIZIONI INERENTI ISTITUTI GIURIDICI ED ELEMENTI CONNESSI ALLA CONDIZIONE ECONOMICO/PATRIMONIALE DELLO STUDENTE:

- **Caaf**: Centro di assistenza fiscale sindacale o legato ad altre Associazioni di lavoratori, a cui gli studenti o un membro del loro nucleo familiare devono rivolgersi per ottenere la documentazione attestante la situazione economico/patrimoniale (DSU e Attestazione Isee);
- **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)**: apposito modulo sul quale sono riportati i dati forniti al Caaf per determinare la situazione economica del nucleo familiare del richiedente la prestazione agevolata (in questo caso il prestito fiduciario), ai sensi del decreto legislativo n. 109/1998 e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 e successive modificazioni;
- **Attestazione Isee**: l'attestazione contenente le informazioni relative ai dati presentati con la DSU, indicatori calcolati, valore della scala di equivalenza applicato e date di presentazione, trasmissione e scadenza;
- **ISE**: Indicatore della situazione economica;

- **Scala di Equivalenza:** coefficiente che varia secondo il numero dei componenti il nucleo familiare e di eventuali situazioni di disagio prese in considerazione dalla normativa;
- **ISEE:** Indicatore della situazione economica equivalente: si ottiene dividendo l'Ise per la scala di equivalenza (tale valore è calcolato dal Caaf);
- **ISEE Prestazione (ISEEP):** indicatore che si ottiene sommando particolari modalità di selezione previste dalla normativa per la valutazione delle condizioni economiche ai fini della concessione del prestito fiduciario, a ISEE.

ART. 3 REQUISITI GENERALI

Possono presentare domanda di concessione del Prestito fiduciario, limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio sotto indicato, gli studenti incensurati e che non abbiano subito protesti che siano iscritti, per l'a.a. 2009/2010:

- a Firenze:** all'Università degli Studi di Firenze, all'Accademia di Belle Arti, all'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (Isia), al Conservatorio Cherubini,
- a Pisa:** all'Università degli Studi di Pisa, all'Accademia di Belle Arti di Carrara, all'Istituto Musicale Boccherini di Lucca, all'Istituto Musicale Mascagni di Livorno, alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici,
- a Siena:** all'Università degli Studi di Siena, all'Istituto Musicale "Rinaldo Franci", all'Università per Stranieri di Siena,

ad uno dei corsi di studio di seguito indicati:

- a) terzo anno convenzionale corso di laurea triennale;
- b) primo e secondo anno convenzionale di un corso di laurea specialistica o magistrale;
- c) ultimi tre anni convenzionali di un corso di laurea specialistica a ciclo unico;
- d) terzo e quarto anno del corso di laurea Scienza della Formazione primaria dell'Università degli Studi di Firenze;
- e) terzo e quarto anno di un corso del vecchio ordinamento dell'Accademia di Belle Arti di Firenze;
- f) corso di specializzazione;
- g) corso di dottorato di ricerca
- h) master universitario 1^o livello
- i) master universitario 2^o livello

In caso di iscrizione ai corsi di cui ai punti f), g), h) ed i) il beneficio può essere concesso per tutti gli anni di durata del corso, in ogni caso per un minimo di un anno e un massimo di tre anni

Nel presente bando gli studenti che abbiano effettuato passaggi di corso, compresi i passaggi dal vecchio al nuovo ordinamento, con domanda presentata dopo il 30 giugno 2009, sono considerati iscritti per l'anno accademico 2009/2010 allo stesso corso di studio al quale risultavano iscritti per l'anno accademico 2008/2009.

Non possono in ogni caso ottenere il prestito:

- gli studenti in possesso di un titolo di studio (anche se conseguito all'estero) di livello pari o superiore a quello finale previsto per il corso di studio cui si è iscritti (cfr. art. 3 bando per la concessione di borse di studio ed alloggi a.a. 2009-2010), fatta eccezione per gli iscritti ai master;
- gli studenti con più di un fuori corso o ripetente intermedio;
- gli studenti già risultati idonei (vincitori o non vincitori) in un concorso per la concessione di borse di studio o prestiti per un anno convenzionale d'iscrizione uguale a quello cui risultano iscritti nell'anno accademico 2009/2010;
- gli studenti che beneficino o abbiano beneficiato di prestiti d'onore o altre forme di prestito concesse dalle preesistenti Aziende DSU che non abbiano estinto interamente il debito alla data di presentazione della domanda sul presente bando;
- gli studenti che risultino al momento della domanda debitori nei confronti dell'Azienda DSU;
- gli studenti che abbiano presentato domanda incompleta;
- gli studenti che abbiano presentato domanda oltre i termini indicati nel presente bando.

**ART. 4
REQUISITI DI MERITO**

Possono concorrere all'assegnazione del prestito fiduciario per l'a.a. 2009/2010 gli studenti in possesso dei seguenti requisiti di merito:

1. STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI UN CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA

Gli studenti iscritti al primo anno convenzionale di un corso di laurea specialistica non a ciclo unico possono ottenere il prestito fiduciario esclusivamente sulla base delle condizioni economiche.

2. STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO**2.A Studenti iscritti ai corsi di studio del nuovo ordinamento**

Tali studenti devono possedere, alla data del **10 agosto 2009**, i seguenti requisiti minimi, indicati con il numero di crediti validi per il corso di studi al quale risultavano iscritti nell'anno accademico 2008/2009:

Corso di studio	Requisiti di merito				
	Anno Convenzionale				
	2°	3°	4°	5°	6°
Laurea Triennale	==	80	==	==	==
Laurea Specialistica	30	==	==	==	==
Laurea specialistica ciclo unico	==	80	135	190	==
Laurea spec. In Ingegneria edile e architettura (Pisa)	==	63	108	147	==
Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia	==	==	135	190	245
Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia (Firenze)	==	==	126	178	234

2.B Studenti iscritti al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (Firenze)

Tali studenti devono possedere, alla data del **10 agosto 2009**, i seguenti requisiti minimi, indicati con il numero di annualità valide per il corso di studi:

- *studenti al 3° anno convenzionale*: n. 6 annualità;
- *studenti al 4° anno convenzionale*: n. 9 annualità;

Si precisa che non sono considerati validi ai fini del presente bando i seguenti corsi:

- *attività didattiche di laboratorio, didattiche di tirocinio o aggiuntive handicap.*

2.C Studenti iscritti a corsi di studio del vecchio ordinamento dell'Accademia di Belle Arti di Firenze

Tali studenti devono possedere, alla data del **10 agosto 2009**, i seguenti requisiti minimi:

- aver superato gli esami fondamentali dell'anno immediatamente precedente quello d'iscrizione, riportando, negli stessi, una votazione media non inferiore a 25/30.

3. STUDENTI DISABILI (con handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità non inferiore al 66%)

3.A Studenti iscritti ai corsi di studio del nuovo ordinamento

Tali studenti devono possedere, alla data del **10 agosto 2009**, i requisiti minimi sottoindicati:

Corso di studio	Requisiti di merito				
	Anno Convenzionale				
	2°	3°	4°	5°	6°
Laurea Triennale	==	48	==	==	==
Laurea Specialistica	18	==	==	==	==
Laurea Specialistica a Ciclo Unico	==	48	81	114	==
Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia	==	==	81	114	147
Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia (Firenze)	==	==	75	106	138
Laurea Spec. in Ing. Edile e Architettura (Pisa)	==	38	65	88	==

3.B Studenti iscritti al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (Firenze)

Tali studenti devono possedere, alla data del **10 agosto 2009**, i seguenti requisiti minimi, indicati con il numero di annualità valide per il corso di studi:

- *studenti al 3° anno convenzionale*: n. 3 annualità;
- *studenti al 4° anno convenzionale*: n. 7 annualità;

Si precisa che non sono considerati validi ai fini del presente bando i seguenti corsi:

- *attività didattiche di laboratorio, didattiche di tirocinio o aggiuntive handicap.*

3.C Studenti iscritti a corsi di studio del vecchio ordinamento dell'Accademia di Belle Arti di Firenze

Tali studenti devono possedere, alla data del **10 agosto 2009**, i seguenti requisiti minimi:

- aver superato gli esami fondamentali dell'anno immediatamente precedente quello d'iscrizione meno uno, riportando, negli stessi, una votazione media non inferiore a 22/30.

Al fine del conseguimento del merito, per la laurea specialistica sono computati anche eventuali crediti conseguiti in eccedenza ai n. 180 della laurea triennale purché riconosciuti nella specialistica, nonché i crediti conseguiti per il recupero dei debiti. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di secondo livello dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) in possesso del diploma rilasciato al termine di un corso quadriennale, per i quali il numero di crediti indicato in tabella è incrementato di un numero di crediti pari a quello eventualmente riconosciuto come già acquisito al momento dell'iscrizione.

I crediti conseguiti nell'ambito del Programma Erasmus, nel periodo di riferimento, in attesa della convalida dei rispettivi Comitati della Didattica, sono considerati validi per il concorso solo se documentati dall'Università estera ospitante. Qualora i Comitati della Didattica in sede di convalida rivedano, in base al programma presentato il numero di crediti effettivamente riconoscibili, verranno ritenuti validi al fine del conseguimento del merito, solo ed esclusivamente il numero di crediti convalidati.

Riservato agli iscritti delle Università di Siena

Si precisa che, per tutti i corsi di laurea, laurea specialistica e laurea specialistica a ciclo unico, i crediti riguardanti i tirocini e i corsi integrati si intendono acquisiti e quindi validi ai fini del requisito di merito solo quando sono stati sostenuti nella loro completezza (in caso di tirocinio, al termine dello stesso; in caso di corso integrato al termine dell'ultimo modulo utile). I crediti in esubero, cioè quelli non utili al conseguimento del titolo, non sono validi ai fini del conteggio per il merito.

Si precisa che gli esami superati possono essere registrati dalla Segreteria Universitaria anche dopo le date sopra indicate, purché con la data dell'effettivo superamento. In caso contrario l'Azienda non riconoscerà la validità di eventuali certificazioni presentate in sostituzione delle informazioni che risultano agli atti della Segreteria universitaria.

4. STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI DOTTORATO O DI SPECIALIZZAZIONE

Tali studenti devono essere regolarmente iscritti ed ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici senza nessun fuori corso o ripetenza dall'anno di prima iscrizione.

5. STUDENTI ISCRITTI A MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

Gli iscritti ai Master devono:

- a) aver conseguito la laurea richiesta quale requisito per l'accesso al master in un numero di anni non superiore a 2 rispetto alla durata normale o legale della carriera universitaria;
- b) iscriversi o essersi iscritti al master dopo un numero di anni, a decorrere da quello di prima iscrizione all'Università, non superiore al doppio della durata legale o normale dei corsi di studio il cui titolo finale sia necessario per l'iscrizione al master.

Per gli iscritti disabili, con handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, o con invalidità non inferiore al 66%, non si applicano tali limitazioni

ART. 5 REQUISITI ECONOMICI

Le condizioni economiche dello studente sono valutate con riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEEP), che non dovrà essere superiore a 40.000,00 euro.

Il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999 n. 221, articolo 1-bis e successive modificazioni ed integrazioni.

Il calcolo degli indicatori

Lo studente che intende presentare domanda di prestito fiduciario o un suo familiare dovranno recarsi ad un qualsiasi Caaf sul territorio nazionale per compilare, senza corrispondere alcun corrispettivo in denaro, la **Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.)**, ed ottenere l'**Attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)**, completa del foglio relativo alle modalità di calcolo degli indicatori. Tali documenti devono essere conservati fino al 31.12.2010 per eventuali accertamenti di veridicità.

Il nucleo familiare di riferimento per la compilazione di tale dichiarazione è – *di norma, e fatto salvo quanto specificamente previsto dalla normativa in vigore in materia di ISEE* - quello risultante agli atti del Comune di residenza purché non in contrasto con quanto segue.

Qualora siano presenti nel nucleo familiare le sotto indicate situazioni, che prevedono modalità integrative di selezione ai fini della concessione del prestito fiduciario, lo studente deve presentare all'Azienda, per il calcolo da parte della stessa dell'ISEEP, una specifica *Dichiarazione Sostitutiva valida ai soli fini del concorso* o compilare determinate sezioni del modulo di partecipazione al concorso:

- **fratelli e sorelle che hanno percepito reddito da lavoro dipendente o assimilati nell'anno 2008** – in tal caso il reddito degli stessi concorre alla formazione dell'indicatore della condizione economica suddetta nella misura del 50 per cento.
- **richiedente non sposato e non residente con il nucleo familiare** – lo studente deve essere considerato, ai fini della composizione familiare e ai fini reddituali e patrimoniali, facente parte del nuovo nucleo familiare di appartenenza quando si trovi contemporaneamente in possesso dei seguenti requisiti:
 1. residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
 2. reddito lordo dello studente derivante da lavoro (compresi i redditi equiparati a lavoro dipendente), riferito all'anno solare 2008, non inferiori a 6.500 euro.In caso contrario lo studente, anche se componente di altra famiglia anagrafica, è considerato facente parte di un nucleo familiare composto dai genitori e da tutti i soggetti che, ai sensi della vigente normativa applicabile a fini ISEE, siano da includere nel nucleo familiare di provenienza.

- **richiedente sposato** – in tal caso, costituisce, comunque, nucleo familiare indipendente con il coniuge ed eventuali figli a loro carico.
- **presenza di redditi all'estero:** l'indicatore della situazione economica equivalente all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni; l'indicatore della situazione economica equivalente all'estero è sommato all'ISEE.

La **Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE** può essere resa da ciascun componente il nucleo familiare e la stessa può essere utilizzata da tutti i componenti il nucleo familiare per la richiesta delle prestazioni sociali: il richiedente la prestazione sociale, quando, a tal scopo, utilizza la **Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE** resa da altro componente il nucleo familiare, la fa propria assumendosene le corrispondenti responsabilità.

Le dichiarazioni sulla situazione economica devono, obbligatoriamente, essere riferite, pena esclusione dal concorso, ai redditi conseguiti nel 2008.

ART. 6 STUDENTI STRANIERI E STUDENTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Gli studenti stranieri che risiedono con la famiglia in Italia, senza redditi e/o patrimonio all'estero, ai fini della documentazione prescritta sono **equiparati agli studenti italiani**.

Gli altri studenti stranieri sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti economici e familiari previsti all'art. 5 del presente bando mediante la seguente documentazione da allegare al modulo della domanda:

A. Studenti dell'Unione Europea:

- Dichiarazione integrativa valida ai soli fini del concorso - il modulo è disponibile presso gli sportelli studenti delle tre Articolazioni Organizzative Territoriali dell'DSU e scaricabile connettendosi ai seguenti indirizzi:
 - **Firenze** www.dsu.fi.it
 - **Pisa** www.dsu.pisa.it
 - **Siena** www.dsu.siena.it

B. Studenti extra Unione Europea:

- Apposita documentazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Detta documentazione dovrà riportare:

- la composizione del nucleo familiare convenzionale;
- i redditi lordi percepiti all'estero nel 2008 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare, gli eventuali fabbricati ad uso abitativo posseduti all'estero da ciascuno di essi alla data del 31/12/2008, con specificata la relativa superficie

nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla medesima data.

Tale documentazione, per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata Italiana, dovrà essere resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

C. Studenti extra Unione Europea provenienti dai paesi particolarmente poveri di cui alla Delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 904/2005

Certificazione della Rappresentanza Italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; tale attestazione, ai fini della quantificazione dell'importo *ISEEP*, è fatta corrispondere ad Euro 0 (zero).

D. Studenti apolidi o rifugiati politici

Lo "status" di apolide o di rifugiato politico deve essere comprovato dagli interessati mediante documentazione ufficiale rilasciata:

- dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi;
- dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, per i rifugiati politici.

Gli studenti di cui trattasi sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e dai Consolati. Ai fini della valutazione della condizione economica si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

Gli studenti italiani residenti all'estero che intendono concorrere all'assegnazione del prestito fiduciario, devono allegare la documentazione sopraindicata in relazione al Paese di residenza.

Gli studenti stranieri sono obbligati comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.

ART. 7

CARATTERISTICHE DEL PRESTITO FIDUCIARIO

1. NATURA E CARATTERISTICHE DEL BENEFICIO

Il prestito fiduciario è erogato, in forma di apertura di credito su conto corrente bancario, da un Istituto di credito prescelto dallo studente fra quelli che hanno sottoscritto l'Accordo di progetto con la Regione Toscana e la Convenzione operativa con Artea ed indicati di seguito, previa istruttoria di merito creditizio favorevole svolta dall'Istituto stesso e previa concessione della "promessa irrevocabile di garanzia" da parte di Artea. Il prestito è assistito da fondo di garanzia regionale, non possono pertanto essere richieste allo studente ulteriori garanzie personali e/o familiari.

L'apertura di credito accordata, la cui durata varia da 1 a 3 anni salvo revoca del beneficio, consente allo studente di prelevare dal conto corrente un importo massimo annuo di 4.000,00 euro, fino all'importo massimo di 12.000,00 euro in tre anni. A tale importo –accordato e prelevabile vengono aggiunti gli eventuali interessi passivi, maturati a carico dello studente durante il periodo dell'apertura di credito e durante l'eventuale anno di pre-ammortamento.

L'importo accordato sul conto corrente potrà essere prelevato dallo studente beneficiario in più momenti, a seconda delle proprie necessità, e ripristinato mediante accrediti sullo stesso conto corrente, fino allo scadere del periodo di validità

dell'apertura di credito o sino ad eventuale revoca del beneficio. Lo studente in qualsiasi momento può perciò ridurre o estinguere la propria esposizione debitoria con semplice versamento senza alcuna spesa aggiuntiva.

Al termine del periodo di utilizzo dell'apertura di credito in conto corrente, l'eventuale saldo negativo comprensivo degli interessi maturati verrà consolidato e costituirà l'importo del prestito personale che lo studente potrà richiedere all'Istituto di Credito e che servirà per ripianare il saldo negativo. Il finanziamento massimo accordabile per il prestito dalla Istituto di Credito è di 15.000,00 euro ed è soggetto a conferma del merito creditizio da parte dell'Istituto di Credito.

2. DURATA DEL FINANZIAMENTO

Nel modulo di domanda gli studenti possono richiedere di fruire di apertura di credito su conto corrente bancario per una durata variabile da 1 a 3 anni. La durata richiesta per l'apertura di credito non può in ogni caso superare gli anni occorrenti per ultimare il corso cui si è iscritti, tenendo a riferimento l'anno di iscrizione e la durata legale del corso stesso.

Conclusa la fase di apertura di credito su conto corrente, seguono l'eventuale periodo di preammortamento attivabile su richiesta dello studente (12 mesi) e la successiva fase di erogazione del prestito personale e restituzione rateale (massimo 5 anni).

	Fase 1 Apertura credito su conto corrente	Fase 2 Preammortamento	Fase 3 Prestito personale e avvio restituzione debito consolidato
Durata	Da 1 a 3 anni	12 mesi	Max 60 mesi

3. OBBLIGHI DELLO STUDENTE IN CASO DI PRESTITO CON APERTURA DI CREDITO PLURIENNALE

Gli studenti beneficiari di prestito con apertura di credito pluriennale (2 o 3 anni) al fine di mantenere il beneficio accordato per il secondo e terzo anno, devono risultare regolarmente iscritti ad una Università toscana per gli anni accademici successivi a quello in riferimento al quale è stato concesso il beneficio ed in riferimento alla durata di apertura di credito concessa.

A tale fine essi devono trasmettere alle rispettive Articolazioni Organizzative Territoriali del DSU autocertificazione sull'avvenuta iscrizione:

- entro il 31.12.2010 per l'a.a. 2010-2011, in caso di prestito con apertura di credito biennale;
- entro il 31.12.2010 per l'a.a. 2010-2011 ed entro il 31.12.2011 per l'a.a. 2011-2012 in caso di prestito con apertura di credito triennale.

4. PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DEL PRESTITO

Gli studenti risultati vincitori devono provvedere ad attivare il finanziamento presso uno degli Istituto di Credito firmatari dell'Accordo di progetto e che risultino aver attivato il servizio. La concessione del finanziamento è subordinata alla valutazione del merito creditizio del richiedente da parte dell'Istituto bancario ed alla concessione di "promessa irrevocabile di garanzia" da parte di Artea.

Previo esito positivo della valutazione di merito creditizio l'Istituto di credito provvede a:

- presentare richiesta ad Artea, per conto dello studente beneficiario, di “promessa irrevocabile di garanzia” sul fondo regionale (artt. 5 e 6 Regolamento del fondo di garanzia);
- aprire, entro un mese dalla delibera di Artea di adozione della “promessa irrevocabile di garanzia”, un conto corrente intestato allo studente attraverso il quale lo stesso potrà accedere all’importo accordato ” (art. 7 Regolamento del fondo di garanzia);
- al termine della durata dell’apertura di credito, presentare richiesta ad Artea, per conto dello studente beneficiario, di ammissione al fondo di garanzia (artt. 8 e 9 del Regolamento di garanzia);
- erogare il prestito allo studente beneficiario richiedente entro un mese dalla delibera di Artea di ammissione al fondo di garanzia;
- concedere un periodo di preammortamento di 12 mesi su richiesta dello studente.

Lo studente vincitore del beneficio sulla base dell’istruttoria positiva di ciascuna dell’Articolazione Organizzativa Territoriale del DSU provvede a:

- recarsi personalmente presso uno degli Istituto di Credito firmatari dell’Accordo ed operativi al fine di richiedere ed attivare l’apertura di credito entro la fine del secondo mese successivo a quello di pubblicazione dell’esito della domanda da parte dell’Azienda DSU;
- sottoscrivere la richiesta ad Artea di “promessa irrevocabile di garanzia”. A tale richiesta, contenente dati anagrafici e codice fiscale del soggetto beneficiario, dovrà altresì essere allegata una certificazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 contenente le seguenti dichiarazioni da parte del soggetto beneficiario:
 1. non aver riportato condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari (art. 5 del Regolamento del fondo);
 2. conoscere ed accettare tutte le disposizioni contenute nel regolamento del Fondo;
 3. impegno formale a rimborsare l’eventuale finanziamento nei termini stabiliti dall’Accordo.
- successivamente al termine della durata di apertura di credito su conto corrente, sottoscrivere l’eventuale richiesta di prestito all’Istituto di Credito, al fine di restituire ratealmente il debito maturato;
- sottoscrivere la conseguente richiesta ad Artea di ammissione al fondo di garanzia (art. 8 Regolamento del fondo);
- richiedere eventualmente il periodo di preammortamento prima dell’avvio della fase di restituzione del prestito.

5. INTERESSI E CONDIZIONI APPLICATI DURANTE L’APERTURA DI CREDITO BANCARIO

Nella fase di apertura di credito su conto corrente saranno applicate le seguenti condizioni:

- l’interesse sarà calcolato aggiungendo al parametro Euribor 3 mesi, lo *spread* massimo indicato per ogni Istituto di Credito nell’Accordo di progetto; il tasso di interesse risultante è onnicomprensivo ed effettivo rispetto a qualsiasi voce di commissione o spesa;
- gli interessi sono calcolati trimestralmente sul saldo derivante dall’effettivo utilizzo

- del credito concesso;
- non sono addebitate commissioni di massimo scoperto o altre spese di gestione;
- l'eventuale estinzione è senza spese;
- l'imposta di bollo o sostitutiva e gli altri eventuali oneri fiscali sono a carico dello studente.

6. INTERESSI E CONDIZIONI APPLICATI NEL PRESTITO PERSONALE

Nel prestito personale saranno applicate le seguenti condizioni:

- la liquidazione degli interessi nel periodo di pre-ammortamento è mensile posticipata;
- l'interesse sarà calcolato aggiungendo al parametro "I.R.S. lettera" della durata del prestito, lo spread massimo indicato per ogni Istituto di Credito nell'Accordo di progetto; il tasso di interesse risultante è onnicomprensivo ed effettivo rispetto a qualsiasi voce di commissione o spesa;
- non sono richieste spese di istruttoria;
- l'imposta di bollo o sostitutiva e gli altri eventuali oneri fiscali sono a carico dello studente;
- è consentita in qualsiasi momento e senza oneri aggiuntivi l'estinzione anticipata totale del debito: in tal caso lo studente è tenuto a rimborsare il debito residuo.

7. RESTITUZIONE DEL PRESTITO

Al termine del periodo accordato di utilizzo dell'apertura di credito, oppure anticipatamente qualora l'apertura di credito venga revocata per una delle cause previste nel presente bando (cfr. articolo 9), lo studente potrà richiedere all'Istituto di credito un prestito per un importo corrispondente al saldo negativo del conto corrente comprensivo degli interessi maturati. Tale prestito consentirà di ripianare il debito maturato.

Lo studente potrà scegliere la durata del periodo di rimborso del prestito, che non potrà comunque superare i 5 anni (60 rate mensili), escludendo l'eventuale periodo di pre-ammortamento. Il rimborso del prestito personale avverrà in rate mensili posticipate. Le rate saranno costanti per tutta la durata del rimborso.

Prima di avviare la fase di restituzione del prestito lo studente potrà richiedere all'Istituto di credito un periodo di preammortamento di 12 mesi. Durante tale periodo, allo studente non sarà addebitata alcuna rata in conto e verranno applicati unicamente gli interessi debitori, calcolati allo stesso tasso del prestito personale. Inoltre, durante il periodo di pre-ammortamento, in qualsiasi momento, lo studente potrà decurtare o azzerare la posizione debitoria senza alcuna spesa aggiuntiva.

Qualora - al termine del periodo di utilizzo dell'apertura di credito - l'Istituto di credito non confermasse il merito creditizio e non concedesse pertanto il prestito personale, lo studente dovrà rimborsare l'eventuale saldo negativo comprensivo degli interessi maturati nei tempi e con le modalità indicate dall'Istituto di credito.

8. MANCATA RESTITUZIONE DEL PRESTITO

In caso di mancato rimborso da parte dello studente, l'Istituto di credito attiverà ogni azione (bonaria e legale) utile al recupero credito, prima di richiedere la garanzia del fondo. In tale ultimo caso la procedura di recupero è demandata ad Artea soggetto gestore del fondo di garanzia regionale.

9. ISTITUTO DI CREDITO GIÀ OPERATIVI ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PRESENTE BANDO E RELATIVI SPREAD

Gli Istituti di credito aderenti all'Accordo regionale che hanno sottoscritto la Convenzione con il soggetto gestore del fondo e sono pertanto già operativi dalla data di adozione del presente bando sono indicati di seguito con i relativi spread applicati:

Istituto di Credito	Spread applicati
Banca di credito cooperativo di Cambiano	1,50%
Federazione toscana banche di credito cooperativo <i>(in nome e per conto delle banche di credito rappresentate)</i>	1,75%
Banca Carige Spa	2,00%

L'elenco dettagliato delle Banche e delle filiali cui potersi rivolgere è disponibile presso gli sportelli dell'Articolazione Organizzativa Territoriale del DSU di pertinenza nonché nei relativi siti web

Altri Istituto di Credito non operativi alla data di adozione del presente bando e relativi spread

Gli Istituti di credito aderenti all'Accordo regionale non ancora operativi al momento dell'adozione del presente bando sono indicati nella tabella che segue. Sarà fornita notizia dal DSU, mediante pubblicazione su sito web, degli Istituti di credito che eventualmente divengano operativi successivamente alla data di adozione del presente bando.

Istituto di Credito	Spread applicati
Banca Monte dei Paschi di Siena spa <i>in qualità di capogruppo bancaria</i>	2,00%
Cassa Risparmio di Carrara spa	2,00%
Gruppo Banca Etruria	2,25%
Cassa Risparmio di Lucca, Pisa, Livorno spa	2,00%
Istituto Bancari del Monte di Lucca	2,00%

ART. 8 ESONERO DALLA TASSA REGIONALE DSU

Gli studenti beneficiari di prestito fiduciario, con ISEEP del nucleo familiare di appartenenza non superiore a 18.248,85 euro, hanno diritto all'esonero dalla tassa regionale DSU per gli anni accademici corrispondenti agli anni di apertura di credito concessa (da 1 a 3), fatta salva l'interruzione anticipata dell'apertura di credito per una delle cause previste nel successivo articolo 9.

Nel caso l'interruzione anticipata dell'apertura di credito sia motivata dall'accertamento di dichiarazioni non veritiere prodotte dallo studente, lo stesso - oltre ad essere soggetto alla normale applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia di fatti costituenti reato - è tenuto al versamento immediato delle eventuali annualità della tassa regionale DSU non corrisposte in precedenza.

ART. 9

CAUSE DI DECADENZA E REVOCA DEL BENEFICIO

Il beneficio concesso decade nel caso in cui:

- A.1 lo studente vincitore del prestito non provveda a richiedere l'attivazione del beneficio presso uno degli Istituti di Credito indicati nell'articolo 7 entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata approvata la concessione del prestito da parte di ciascuna Articolazione Organizzativa Territoriale del DSU;
- A.2 nel caso lo studente già vincitore di prestito risulti vincitore anche di borsa di studio concessa dall'Azienda regionale DSU per uno stesso anno di corso di studi.

Il beneficio è revocato qualora:

- B.1 lo studente presenti, al fine di fruire del prestito, dichiarazioni non veritiere (proprie o dei propri congiunti);
- B.2 lo studente vincitore di prestito ottenga il congedo per altro Ateneo di altra regione o rinunci agli studi, a decorrere dalla data di congedo o rinuncia;
- B.3 lo studente vincitore di prestito pluriennale non effettui negli anni accademici successivi a quello di acquisizione del beneficio regolare iscrizione ad Università della Toscana;
- B.4 l'Istituto di credito che ha concesso il prestito ritenga che si sia verificato un decadimento del merito creditizio dello studente;
- B.5 l'Istituto di credito che ha concesso il prestito ritenga che il merito creditizio dello studente sia venuto meno.

Nei casi di cui ai punti A2, B1, B2, B3 l'Istituto di credito, a seguito di comunicazione dell'Azienda, revoca l'apertura di credito a favore dello studente. Quest'ultimo può rimborsare il debito maturato sino a quella data richiedendo il prestito personale secondo quanto previsto nell'Accordo di progetto Regione/Banche di cui in premessa, oppure versando la cifra occorrente per estinguere il debito maturato.

Nei casi eccezionali di cui ai punti B4 e B5, la revoca e la chiusura anticipata dell'apertura di credito sono deliberate dall'Istituto di credito, che dovrà comunicare tempestivamente ad Artea, soggetto gestore del fondo di garanzia regionale, le motivazioni e le cause di tale evento eccezionale.

In caso di decadimento del merito di credito (B4) lo studente per rimborsare il credito eventualmente utilizzato sino a quel momento, potrà fare richiesta di prestito personale alle condizioni previste dall'Accordo di progetto Regione/Istituti di Credito di cui in premessa, oppure versare la cifra occorrente per l'estinzione del debito maturato.

Nel caso invece in cui sia venuto meno il merito creditizio durante l'apertura di credito (B5), l'Istituto di Credito contatterà lo studente interessato e richiederà allo stesso il pagamento dell'eventuale saldo negativo, potendo far valere solo successivamente e in caso di esito negativo, la garanzia offerta da ARTEA.

In caso di revoca del beneficio connessa all'accertamento di dichiarazioni non veritiere lo studente è tenuto al pagamento delle eventuali tasse DSU arretrate non versate in precedenza.

ART. 10
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL NUMERO DI PRESTITI DA
CONCEDERE

Il numero dei prestiti che ciascuna Articolazione Organizzativa Territoriale del DSU concede deriva dalla quota del fondo di garanzia disponibile e dalla durata dei benefici concessi ai vincitori (cfr. art.1 del presente bando).

Ciascuna Articolazione Organizzativa Territoriale del DSU istruisce le domande secondo l'ordine di arrivo e concede il prestito sino ad esaurimento del fondo disponibile

ART. 11
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E
RELATIVA DOCUMENTAZIONE

La domanda di ammissione al concorso, redatta su apposito modulo allegato al presente bando e debitamente firmato, può essere presentata, completa di tutta la documentazione prescritta, dalla data del 15 febbraio 2010 sino alla data del 30 dicembre 2010, salvo esaurimento delle risorse disponibili, presso gli sportelli dell'Articolazione Organizzativa Territoriale del DSU di pertinenza.

Nello specifico gli studenti dovranno presentare domanda presso l'Articolazione Organizzativa Territoriale:

- di **Firenze**: se iscritti all'Università degli Studi di Firenze, all'Accademia di Belle Arti, all'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (Isia), al Conservatorio Cherubini;
- di **Pisa**: se iscritti all'Università di Pisa, all'Accademia di Belle Arti di Carrara, all'Istituto Musicale Boccherini di Lucca, all'Istituto Musicale Mascagni di Livorno, alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici;
- di **Siena**: se iscritti all'Università degli Studi di Siena, all'Istituto Musicale "Rinaldo Franci", all'Università per Stranieri di Siena;

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

- a) Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) e Attestazione Inps relativa al calcolo e all'Isee, rilasciata allo studente dal Caaf di riferimento;
- b) eventuale Dichiarazione Integrativa valida ai soli fini del concorso, da predisporre su modulo rilasciato dall'Azienda, nei casi in cui siano presenti nel nucleo familiare le sotto indicate situazioni, che prevedono modalità integrative di selezione ai fini della concessione del prestito fiduciario:

La modulistica suddetta è in distribuzione presso gli sportelli di ciascuna Articolazione Organizzativa Territoriale del DSU.

Il prestito non può essere ottenuto dallo studente che non abbia presentato la domanda, completa di tutta la documentazione richiesta, entro il termine ultimo di scadenza.

Le disposizioni previste dal presente bando sono inderogabili.

L'Azienda DSU, qualora ne ravvisi la necessità, si riserva di far produrre successivamente altri documenti in aggiunta a quelli prescritti.

Le domande ed eventuali documenti integrativi, potranno essere inviati anche per posta, purché a mezzo raccomandata. In questa ipotesi lo studente dovrà apporre la firma sulla domanda ed allegare una fotocopia fronte-retro di un documento di identità valido. Per il rispetto della scadenza fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale

accettante. L'Azienda non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo ricevimento della domanda, derivante da disguidi postali, da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Indirizzi postali cui inviare la domanda:

Articolazione Organizzativa Territoriale di **Firenze**: Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze

Articolazione Organizzativa Territoriale di **Pisa**: Piazza dei Cavalieri, 6 – 56126 Pisa

Articolazione Organizzativa Territoriale di **Siena**: Viale Paolo Mascagni, 53 – 53100 Siena

Riservato agli studenti iscritti all'Accademia di Belle Arti di Carrara

La domanda di prestito fiduciario deve essere presentata o inviata a mezzo raccomandata allo sportello di Carrara – Via Verdi n. 16 – 54033 Carrara.

Di qualsiasi evento riguardante il prestito che si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda (congedo per altro Ateneo, rinuncia agli studi, etc.) dovrà essere informata tempestivamente l'Articolazione Organizzativa Territoriale del DSU di pertinenza, mediante comunicazione scritta.

Tutta la modulistica e il bando possono essere consultati e scaricati dai seguenti siti:

- **Firenze** www.dsu.fi.it
- **Pisa** www.dsu.pisa.it
- **Siena** www.dsu.siena.it

Disposizione valida per la sola Articolazione Organizzativa Territoriale di Pisa

Per informazioni di carattere generale telefonare al numero verde 800 110346.

ART. 12

ESAME DELLE DOMANDE, ISTANZE DI RIESAME E RICORSI

L'Azienda provvederà a comunicare agli studenti interessati l'esito della domanda per la concessione di prestiti mediante affissione all'Albo Ufficiale nelle proprie bacheche e attraverso un'ideale pubblicizzazione con tutti i mezzi a disposizione, compresa la pubblicazione sui seguenti siti:

- **Firenze** www.dsu.fi.it
- **Pisa** www.dsu.pisa.it
- **Siena** www.dsu.siena.it

Eventuale istanza di riesame avverso i risultati dell'istruttoria, redatta su carta semplice, potrà essere presentata all'Articolazione Organizzativa Territoriale del DSU di pertinenza, entro **5 giorni lavorativi** dalla data di pubblicazione delle risultanze.

Non saranno prese in considerazione istanze di riesame riguardanti:

- 1) esclusione per presentazione della domanda oltre i termini;
- 2) mancata attribuzione per motivi di legittimità, per i quali è previsto, in prima istanza, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana e, in seconda istanza, al Consiglio di Stato. Il ricorso al TAR deve essere promosso, nei confronti dell'Azienda Regionale DSU, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria definitiva all'Albo

Ufficiale presso l'Articolazione Organizzativa Territoriale del DSU di pertinenza, sita rispettivamente in:

- **Firenze**, Viale Gramsci, 36 – 50132 Firenze;
- **Pisa**, Piazza dei Cavalieri, 6 – 56126 Pisa;
- **Siena**, Viale Paolo Mascagni, 53 – 53100 Siena.

Per eventuali chiarimenti, il ricorrente potrà rivolgersi agli sportelli di ciascuna Articolazione Organizzativa Territoriale del DSU.

L'esito della domanda sarà pubblicato entro 30 giorni dalla data di presentazione

Nessuna comunicazione sarà comunque inviata per posta.

ART. 13 ACCERTAMENTI DELL'AZIENDA SULLA VERIDICITÀ' DELLE DICHIARAZIONI PRODOTTE

Ciascuna Articolazione Organizzativa Territoriale del DSU effettua **controlli di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive prodotte**, ai sensi degli art. 43 e 71 del D.P.R. 445 del 28.12.2000.

A tal fine:

- accerta la sussistenza dell'iscrizione al tipo di corso ed dell'anno convenzionale di iscrizione al corso stesso;
- richiede agli altri soggetti pubblici interessati la conferma scritta di quanto dichiarato dallo studente con le risultanze dei registri da questi custoditi;
- richiede allo studente la documentazione a conferma dei dati dichiarati per accelerare i tempi del procedimento di accertamento;
- può richiedere alle Direzioni Regionali delle Entrate del Ministero delle Finanze competenti, l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali sulle condizioni economiche degli studenti vincitori di benefici e dei componenti del nucleo familiare degli stessi.
- si riserva, in ogni caso, di verificare i dati economici attraverso il servizio telematico SIATEL.

I controlli di veridicità interessano almeno il 25% degli idonei al concorso.

L'avvio del procedimento di accertamento condotto da ciascuna Articolazione Organizzativa Territoriale del DSU verrà comunicato agli studenti che formano il campione, e contestualmente sarà affisso all'Albo l'atto di autorizzazione all'avvio del procedimento in questione.

La comunicazione personale allo studente in ordine all'esito dell'accertamento è inoltrata a mezzo posta solo in caso di revoca del beneficio a cui ha precedentemente avuto accesso.

In caso di accertate dichiarazioni non veritiere, oltre alla revoca dal beneficio (art. 9 del presente bando), lo studente perde il diritto ad ottenere altre erogazioni da parte dell'Azienda per la durata del corso di studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituente reato.

Gli elenchi dei beneficiari del prestito sono inviati all'Amministrazione finanziaria: i componenti del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano di interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche

sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli.

ART. 14
D.LGS. 30/06/2003, N.196 “CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

L’informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante con riferimento alla Dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE è contenuta nel corpo della dichiarazione stessa.

I dati richiesti nella domanda di prestito, nelle dichiarazioni sostitutive ai soli fini del concorso nonché quelli contenuti nella documentazione prodotta sono destinati al complesso delle operazioni, svolto con mezzi elettronici e automatizzati, finalizzate alla elaborazione della graduatoria per l’assegnazione dei prestiti di cui alla normativa vigente, riconducibile inoltre agli interventi di rilevante finalità di interesse pubblico di cui agli artt.19 e segg. del Decreto Legislativo 11/05/1999, n° 135, relativo al trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici.

La resa dei dati richiesti è obbligatoria per la partecipazione al concorso e la mancata presentazione comporta l’esclusione dal concorso medesimo.

I dati contenuti nella domanda di prestito, nelle dichiarazioni sostitutive ai soli fini del concorso possono essere comunicati, ai sensi della normativa vigente, alle Direzioni Regionali delle entrate del Ministero delle Finanze; i dati riparametrati di reddito necessari alla valutazione della domanda sono pubblici.

In relazione al trattamento di tutti i dati in oggetto, all’interessato sono garantiti i diritti di cui agli artt. 7 e segg. del D.Lgs. in argomento.

Il titolare del trattamento è il Presidente dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

Il Responsabile per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 è il Direttore dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

ART. 15
RESPONSABILITA’ del PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 241/90, responsabile del procedimento per la concessione dei prestiti fiduciari per l’anno accademico 2009/2010 è il Dirigente responsabile dell’Articolazione Organizzativa Territoriale di riferimento.

ART. 16
NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto negli articoli precedenti, si fa in ogni caso rinvio agli atti ed alle norme vigenti in materia ed in particolare:

Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 557 del 29.06.2009 “Approvazione indirizzi all’Azienda Regionale DSU per la redazione dei bandi finalizzati all’erogazione di servizi a.a. 2009-2010”;

Delibera giunta regionale 182/2008 modificata dalla DGR 523/2008 “Approvazione indirizzi regionali per l’attivazione del servizio di prestiti fiduciari a

studenti universitari” e dalla Delibera della Giunta regionale 1189 del 29.12.2008 “Estensione categorie destinatari ammissibili”;

Decreto dirigenziale 4029/2008 “Approvazione regolamento fondo di garanzia per studenti universitari e schema di convenzione Regione, Artea, Aziende DSU”;

Delibera della Giunta regionale n. 790/2007 con la quale sono stati approvati lo schema di protocollo di intesa fra Regione e sistema bancario e lo schema di Accordo di progetto da utilizzare per i progetti specifici di collaborazione fra Regione e Istituti di credito aderenti;

Protocollo di intesa fra Regione e sistema bancario sottoscritto in data 14/12/2007;

Accordo di progetto fra Regione e Istituti di credito aderenti per l’attivazione del servizio di prestito fiduciario agli studenti universitari sottoscritto in data 17 ottobre 2008 e 6 novembre 2008;

Pisa, 10 febbraio 2010

IL DIRETTORE
(Enrico Maria Peruzzi)